



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105 recante "Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 luglio 2011, recante la disciplina sul corretto utilizzo dei sistemi di pesca "ferrettara" e "palangari" ed, in particolare, l'obbligo di utilizzare uno solo dei due sistemi durante l'attività di pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 settembre 2011, recante nuove modalità tecniche per l'utilizzo del sistema di pesca "ferrettara" al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG -FAO del 29.7.1980);

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 809 che modifica i Regolamenti (CE) n. 894/1997, n. 812/2004 e n. 2187/2005 per quanto riguarda le reti da posta derivanti;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 che istituisce il Piano d'Azione, concordato con l'Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO, in particolare, il punto 13 del citato Piano d'Azione, in virtù del quale questa Amministrazione deve adottare ulteriori misure tecniche relative alla compatibilità tra la "piccola rete derivante" ed altri attrezzi da pesca;

VISTO l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea che prevede il principio di precauzione come fondamento della politica ambientale comunitaria;

RITENUTO pertanto, di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nel richiamato Piano d'Azione;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, in licenza o attestazione provvisoria all'utilizzo dei sistemi "ferrettara", "lenze" e "palangaro", ovvero degli attrezzi "piccola rete derivante (GND)", "lenze trainate (LTL), a mano e a canna (LHP, LHM)" e "palangaro derivante (LLD)", è obbligatorio, nello svolgimento dell'attività di pesca, utilizzare e detenere a bordo uno solo dei suddetti attrezzi.

Articolo 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per le unità da pesca abilitate, prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza dell'art. 11 del Decreto Ministeriale 26 luglio 1995, in licenza o attestazione provvisoria all'utilizzo dei sistemi "ferrettara" e "attrezzi da posta, ovvero degli attrezzi: "piccola rete derivante (GND)", "reti da posta calate (ancorate) (GNS)", "reti da posta circuitanti (GNC)", "reti a tremaglio (GTR)" e "incastellate-combinate (GTN)", è obbligatorio qualora si imbarchi l'attrezzo "piccola rete derivante (GND)" insieme a uno o più degli altri attrezzi sopracitati, stivare ed assicurare a bordo l'attrezzo da pesca che non sia effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività di pesca.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 3

1. Il Decreto Ministeriale 1 luglio 2011, in premessa citato, è abrogato.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 3 ottobre 2014

IL MINISTRO
(firmato)